



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 0219/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0207/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente
Monica Coscia - Componente
Claudio Croce - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 21 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25089/415pf25-26/GC/DP/ff del 25 marzo 2026 e depositato il 26 marzo 2026, nei confronti della società GSD Casa Del Diavolo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 25089/415pf25-26/GC/DP/ff del 25 marzo 2026 e depositato il 26 marzo 2026, nei confronti della società G.S.D. Casa Del Diavolo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6 comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Marcello Bazzurri, (*sig. BAZZURRI Marcello, all'epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la società G.S.D. Casa del Diavolo: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Casa del Diavolo – Padule, disputata in data 9.11.2025 e valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Umbria - Girone A della stagione sportiva 2025-2026, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Eccellenza Calcio Umbria", espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro (A.E. Ciommei Diletta della Sezione A.I.A. di Terni), sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti frasi ed espressioni: "... E' mancato un arbitro, abbiamo giocato una partita con un arbitro non all'altezza dove ha totalmente falsato il risultato ha fatto addirittura innervosire una partita fra amici (...) abbiamo giocato una partita dove l'unica persona non all'altezza era l'arbitro (...) abbiamo giocato una partita senza arbitro (...) (dal minuto 00:03:22 al minuto 00:04:15 della registrazione audio/video in atti denominata "Video allegato a segnalazione.mp4")*).

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società GSD Casa Del Diavolo hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Elena Barberini in rappresentanza della società GSD Casa Del Diavolo, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società GSD Casa del Diavolo la sanzione di euro 355,34 (trecentocinquantacinque/34) di ammenda.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

IL RELATORE
Claudio Croce

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 21 aprile 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai